Asola, 08/10/2021 Prot. Nr. 5381/2021

Spettabile
PROVINCIA DI MANTOVA
Via Don Maraglio n.4
46100 MANTOVA

Premesso che:
1) con Atto Dirigenziale nr. PD/951 del 23.06.2014 la società "ECOBAS SRL" con sede in San Giorgio Bigarello (MN) Via Dell'Artigianato 14/16 - codice fiscale 02328320201, è stata autorizzata a realizzare l'impianto e ad esercitare l'attività' di smaltimento D e recupero R (attività IPPC di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla parte II del D.L.gs 152/06 e s.m.i.) ubicato nel comune di San Giorgio Bigarello (MN) Via Dell'Artigianato 14/16;
2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la società "ECOBAS SRL" è tenuta a presentare alla Provincia di Mantova, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € 53.093,60 (cinquantatremilazeronovantatre/60);
3) con d.g.r. del 19.11.2004 nr. 07/19461 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 27, 28 e 31 del D.lgs. 22/97 nonché dal D.lgs. 36/03;
4) che la suddetta garanzia puo' essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

Tutto cio' premesso

Art.1 Costituzione della garanzia
La sottoscritta Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede Legale e Direzione Generale: Piazza G. Garibaldi - 26013 Crema (CR), 29. Tel.: 0373.8771 – FAX: 0373.259562 - Sito web: www.cremascamantovana.it - Email: info@cremascamantovana.it - Pec: 07076.bcc@actaliscertymail.it – Codice Fiscale 01230590190 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 153413. Aderente al Gruppo Bancario Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita Iva 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5463, Cod. Abi 07076. Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A156698. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia; di seguito, per brevità, denominata anche "Banca", autorizzata al rilascio di cauzioni con fideiussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, nella persona del proprio Responsabile Filiale di Levata (MN) Sig. Bordonali Massimo, nato a Mantova il 15.11.1973, codice fiscale BRDMSM73S15E897Z, con la presente fidejussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della società "ECOBAS SRL" con sede in San Giorgio Bigarello (MN) Via Dell'Artigianato 14/16 e dei suoi obblighi solidali ai sensi di legge, a favore della PROVINCIA DI MANTOVA, codice fiscale 80001070202 – partita Iva 00314000209, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di € 53.093,60 (cinquantatremilazeronovantatre/60).

Art. 2 – Delimitazione della garanzia
La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Mantova a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di

smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell' attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La presente fidejussione finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino all'08/10/2026 secondo quanto indicato al punto 6 dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Mantova tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Banca, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art.2.

Art.4 – Facoltà di recesso

La Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Mantova ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Mantova può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 – Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Banca entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del codice civile la Banca non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art.6 – Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Banca ed il Contraente, non possono essere opposti all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art.7- Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Banca, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.8 – Foro di competenza

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'Ente garantito e la Banca è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente beneficiario.

Distinti saluti.

BANCA CREMASCA E MANTOVANA
Credito Cooperativo Soc. Coop.